

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE KOINE' IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA MARIA A VICO CE VIA
CAUDIO 9

Numero REA: CE - 225089

Codice fiscale: 03193710617

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

diritto al voto, così come risulta dal foglio presenze soci che si allega al presente atto sotto la lettera "A", sul quale il Presidente appone la propria sottoscrizione di fianco all'indicazione di ciascun socio;

- che i soci intervenuti in audio-video conferenza, interpellati dal Presidente dichiarano di poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che, pertanto, l'assemblea della società **"COOPERATIVA SOCIALE KOINE' IMPRESA SOCIALE"** è regolarmente costituita, in forma totalitaria, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Adozione nuovo Statuto in adeguamento alla modifica della legislazione del Terzo Settore.

Prende la parola il Presidente il quale illustra all'assemblea le motivazioni che rendono necessaria l'adozione del nuovo Statuto, come da bozza precedentemente sottoposta dal Presidente, in relazione alle nuove norme del cosiddetto "Terzo settore" ed anche in relazione alla comunicazione prot.2020 0488393 del 19 ottobre 2020, ricevuta dalla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Politiche socio-sanitarie, UOD Terzo settore, riportante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali, con relativa proposta di modifica dello Statuto al fine di consentire la predetta iscrizione.

Il Presidente, illustra, dettagliatamente all'assemblea le modifiche apportate allo Statuto. L'assemblea, udite le motivazioni del Presidente, e dichiarando di aver precedentemente preso visione delle modifiche statutarie proposte, all'unanimità

delibera

con voto palese, espresso in forma orale, per accertamento del Presidente, su appello nominale,

1) di adottare il nuovo Statuto, come da bozza precedentemente sottoposta dal Presidente.

Il Presidente mi richiede che sia allegato al presente atto una copia dello Statuto nella sua versione aggiornata, aderendo alla richiesta io Notaio procedo ad allegare al presente atto sotto la lettera "B" la copia dello Statuto consegnatomi.

Non essendovi altro da deliberare la presente assemblea è sciolta e sono le ore dodici e cinquanta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con caratteri meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su due facciate di un foglio, del quale ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore tredici

FIRMATO: MARINA ZACCARIA, ZACCARIA ANTONELLA, SAVINO VINCENZA, LAURA MONTANILE, GIUSEPPE STELLA (Notaio).
Impronta del sigillo.

ALLEGATO "B"
ALLA RACC 2646

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 E' costituita, in conformità al disposto degli artt. 2511 e segg. cod. civ., e nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, e

successive modifiche ed integrazioni, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata **"COOPERATIVA SOCIALE KOINE' IMPRESA SOCIALE"**

1.2 La società, la quale si propone di agire con i terzi ed è disciplinata, in conformità al disposto dell'art. 2519 cod.civ., dalle norme dettate in tema di società per azioni in quanto compatibili.

1.3 La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.

ART.2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha sede legale in Napoli, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Napoli ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo amministrativo.

2.3 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art. 2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

ART.3 DURATA

La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2070, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

ART.4 OGGETTO SOCIALE

4.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

4.2 La Cooperativa, conformemente all'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni, non ha scopo di lucro e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 112/2017 e mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Tutte le attività sono tra loro coordinate e funzionalmente collegate. (La gestione amministrativa avviene con gestione separata).

La Cooperativa si configura, pertanto, come **"cooperativa sociale a scopo plurimo"**, così come espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n. 59/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

4.3 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità

d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

4.4 La Cooperativa può operare anche con soggetti terzi non soci.

4.5 Considerata l'attività mutualistica, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più avanti determinati, la Cooperativa si propone l'esercizio delle seguenti attività.

**** Attività riconducibili alla lettera A) dell'art.1 della legge 381/91:**

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in conformità con le norme comunitarie, nazionali, regionali e provinciali dettate in materia; gli utili derivanti dall'esercizio dell'attività di formazione saranno interamente reinvestiti nell'attività di formazione stessa;

b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; gli utili derivanti dall'esercizio dell'attività di formazione saranno interamente reinvestiti nell'attività di formazione stessa. A tal fine potrà:

- offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale;
- programmare, produrre e gestire un'attività culturale, editoriale, informatica, sia individuale che di gruppo, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali;
- attuare laboratori didattici ed interventi di aggregazione ed integrazione sociale, a carattere ludico, culturale e sportivo, in favore di giovani e minori;
- gestire, realizzare o promuovere testate editoriali e di produzioni cartacea, informatica, telematica, anche con l'ausilio di reti on-line, per la realizzazione di un giornale e/o rivista periodica, e/o pubblicazioni di libri, sia a stampa che on-line;
- organizzare stages ed interscambi culturali e di formazione/aggiornamento con realtà analoghe governative e non governative operanti in ambito nazionale ed internazionale (legge regionale Campania n. 22 del 86);
- partecipare, organizzare e gestire partenariati internazionali, con paesi europei, extra continentali per la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno della persona, dall'infanzia alla fascia anziana della popolazione, e della riduzione di tutte le condizioni di disagio sociale, economico ed esistenziale;
- promuovere e gestire corsi di formazione, formazione del personale della scuola, formazione per specifici gruppi professionali di Enti pubblici e privati;
- promuovere la tutela dei diritti civili e il recupero della memoria storica del cammino del genere umano;
- tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse artistiche e storiche;
- tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente, con la raccolta e il riciclaggio

dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'at. 7 del decr. Legsl. 5 febbraio 1997 n. 22;

- organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi e, a tal fine, chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;
- favorire incontri, seminari, tavole rotonde;
- partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale;

c) attività culturali di interesse sociale con finalità educative. A tal fine potrà promuovere e gestire:

- l'attuazione di programmi tesi allo sviluppo di una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
- l'attuazione di programmi finalizzati alla prevenzione ed alla lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, alla emarginazione, alla solitudine;
- promozione di servizi rivolti alla comunità ed alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di crescita ed emancipazione collettiva, in favore, in particolare, di soggetti in condizioni di marginalità sociale, quali minori a rischio, famiglie multiproblematiche, ragazze madri, tossicodipendenti, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati, disabili ed anziani;
- ideare e strutturare servizi che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita, promuovendo il rispetto totale della persona in tutti i suoi ambiti di vita;
- promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti e altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni mafiosi, in attività di prevenzione e in azioni di solidarietà, soprattutto nei confronti delle vittime della mafia e nell'educazione alla cittadinanza;
- favorire un impegno contro la camorra nei diversi settori civili e sociali, promuovere l'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- promozione, valorizzazione, qualificazione e sviluppo dei principi e delle finalità del Servizio Civile Universale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 6 marzo 2001, n. 64 e dell'art. 2 del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

d) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/92 e alla legge 112/2016. A tal fine la società potrà:

- promuovere e realizzare, nell'ambito dei servizi residenziali e semi-residenziali, nidi e micro-nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido, centri sociali polifunzionali, comunità di pronta e transitoria accoglienza, case famiglia, comunità educative a dimensione familiare, comunità alloggio, gruppi appartamento, comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, case di accoglienza per donne maltrattate, case protette per donne vittime di tratta e/o sfruttamento, case albergo, comunità tutelate

per persone non autosufficienti;

- promuovere e realizzare, nell'ambito dei servizi territoriali e domiciliari, attività di assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, assistenza domiciliare socio-assistenziale, telesoccorso, centri per le famiglie, servizio di mediazione familiare, laboratori di educativa territoriale, centri antiviolenza, servizio di mediazione culturale, segretariato sociale, telefonia sociale, trasporto sociale, unità mobile di strada e servizio di pronto intervento sociale.

- promuovere e realizzare strutture residenziali, semi residenziali e territoriali, proprie o di terzi, da destinare ad attività di piani terapeutici riabilitativi per soggetti con disabilità psichiche e/o dello spettro autistico;

- promuovere e realizzare servizi di assistenza socio-sanitaria;

- promuovere e realizzare servizi di assistenza residenziale e/o territoriale per persone svantaggiate e/o affette da dipendenze di vario genere;

- realizzare attività di riabilitazione;

promuovere e realizzare servizi di assistenza, domiciliare e non, rivolti a minori e famigli in difficoltà;

- promuovere e realizzare assistenza ed integrazione a migranti, rifugiati, sfollati e richiedenti asilo anche attraverso l'apertura e gestione di apposite strutture di accoglienza;

- intervenire e inviare volontari e personale specializzato nel settore dell'assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000 n.ro 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e, nello specifico, la presa in carico, l'accoglienza e l'inserimento di soggetti stranieri, sia adulti singoli, sia nuclei familiari, sia minori non accompagnati, richiedenti asilo o protezione internazionale.

e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori molto svantaggiati, di persone svantaggiate o con disabilità, di persone beneficiarie di protezione internazionale e di persone senza fissa dimora, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire o mantenere un'abitazione in autonomia. A tal fine potrà:

- promuovere la gestione e la produzione di servizi informativi ed informatici di tipo socio-sanitario e non, di software, di servizi di supporto amministrativo, di front office e segreteria;

- di servizi di prenotazione telefonica e call center, di centri unici di prenotazione, di data-entry ed archiviazione elettronica, consulenza tecnica ed informatica, di informazione pubblica e consulenza per favorire l'inserimento socio-lavorativo dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 art. 2 del d.lgs. 112/2017;

- promuovere l'organizzazione e la gestione di attività nel campo della ristorazione collettiva, della somministrazione di alimenti e bevande;

f) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

**** Attività riconducibili alla lettera B) dell'art.1 della legge n.381/91:**

g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. A tal fine potrà promuovere e gestire:

- l'attuazione di programmi di itinerari, visite guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte ai singoli cittadini, scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed a chiunque altro ne faccia richiesta;

- l'attuazione del turismo sociale e culturale in ogni sua forma, in particolare quello rivolto a persone diversamente abili, giovani e anziani, finalizzato alla promozione umana;
 - scambi giovanili ed internazionali;
 - gestione diretta o indiretta di centri vacanza, case per ferie, alberghi, ristoranti, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case dello studente, centri di ospitalità, case di accoglienza, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo;
 - la gestione e la realizzazione di attività, mezzi e servizi rivolti alla domanda di turismo di persone e soggetti esclusi e marginalizzati dal turismo tradizionale, di persone e soggetti con bisogni speciali, di fasce sociali deboli ed a rischio di esclusione sociale;
 - promuovere attività di agricoltura sociale, realizzare e gestire aziende ed imprese agricole, fattorie sociali e fattorie didattiche in proprio conto e/o a favore di terzi dando rilievo alla tutela del paesaggio e all'agricoltura sociale, così come previsto dalla normativa regionale, nazionale ed europea vigente;
 - progettazione di iniziative agrituristiche e di valorizzazione dei prodotti delle fattorie sociali, la realizzazione e la registrazione di un proprio marchio per i prodotti delle fattorie sociali e delle aziende agricole anche dei soci, tutelando e certificando i prodotti propri e degli associati; comprese le attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli;
 - affermare e sviluppare tutte le attività, anche in rapporto con la pubblica amministrazione e gli enti locali, che siano finalizzate qualitativamente e quantitativamente allo sviluppo del turismo sociale fra i giovani, i lavoratori, i minori, gli anziani ed i soggetti svantaggiati.
- h) l'attività di gestione di corsi di formazione, di aggiornamento, di qualificazione e/o di riqualificazione del personale socio-assistenziale ed adatto alle attività previste dal presente statuto; gli utili derivanti dall'esercizio dell'attività di formazione saranno interamente reinvestiti nell'attività di formazione stessa;
- i) la progettazione, organizzazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di corsi di formazione professionale finanziata ed autofinanziata; valutazioni e monitoraggio delle azioni previste nei piani operativi F.S.E. e F.S.E.R.; gli utili derivanti dall'esercizio dell'attività di formazione saranno interamente reinvestiti nell'attività di formazione stessa;
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni. A tal fine potrà:
- promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;
 - realizzare la costituzione di centri di riferimento per l'alfabetizzazione, l'assistenza sanitaria e sociale nei Paesi in via di sviluppo;
 - realizzare o contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo in collaborazione con O.N.G., associazioni e istituzioni locali, regionali e nazionali.
- m) l'attività di promozione e di gestione dell'artigianato nelle sue diverse forme;

- n) l'erogazione dei servizi socio-assistenziali alla persona;
- o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. A tal fine potrà:
- costituire, gestire e condurre, a qualsiasi titolo, impianti e strutture sportive nonché le attrezzature sportive e le strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti;
 - svolgere ogni altro tipo di attività sportiva, motoria, ricreativa, didattica, culturale, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;
- p) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche;
- q) gestione del patrimonio residenziale pubblico e privato e dei relativi servizi annessi, in grado di soddisfare esigenze residenziali temporanee e specifici bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore;
- Viene espressamente precisato dai costituenti che:
- a) le attività di cui al presente oggetto sociale verranno svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti;
- b) conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente, le attività riconducibili all'art.1, comma 1, lettera b), della legge 381/91 potranno essere effettivamente esercitate dalla compagine sociale esclusivamente previa acquisizione, ad opera della compagine medesima, dei requisiti soggettivi richiesti, dalla stessa fonte normativa sopra citata, ai fini della qualificazione di una società cooperativa come "cooperativa sociale" di tipo B (le persone svantaggiate di cui all'art.4, comma uno, della legge 381/91 devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa).
- 4.6 La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi simili, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa.
- Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti professionisti.
- 4.7 La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, finanziarie ed altre, ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di legge.
- 4.8 Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:
- a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art.1 della legge 381/91;
- b) l'organizzazione amministrativa della Cooperativa dovrà assicurare la

netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "A" e "B" dell'art.1 della legge 381/91.

ART.5 SOCI

5.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigente.

Possono essere soci coloro che esercitano arti, mestieri, professioni od attività inerenti allo scopo della cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione professionale, possano cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da questa resa a favore dei soci.

La partecipazione alla vita sociale non è fornita del requisito della temporaneità.

Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina di organi direttivi della società, per l'approvazione e le modificazioni dei patti sociali, nonché ai fini della predisposizione di regolamenti.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

5.2 L'ammissione di un nuovo socio, la quale non determina modificazione dei presenti patti sociali, è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato ad entrare a far parte della compagine sociale, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art.2528 cod.civ..

5.3 Ai sensi dell'art.2527 cod.civ., non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.

5.4 I soggetti svantaggiati di cui all'art.4 legge n.381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in Cooperativa; gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono rivestire la qualità di soci.

5.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della più volte menzionata legge 8 novembre 1991, n. 381; essi presteranno la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

5.6 Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, cooperatori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

5.7 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere;

- d) versamento della tassa di ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:

f.1) socio cooperatore prestatore di lavoro, f.2) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente punto 5.3, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo sette.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART.6 PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

6.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari;
- b) dalle riserve legali, formate mediante accantonamento di eventuali utili annuali ad essa devoluti e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovvero agli eredi e legatari del socio defunto;
- c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel rispetto delle normative vigenti, con le sole somme versate dai soci;
- d) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, anche non soci;
- e) da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare;
- f) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ART. 7 CAPITALE SOCIALE

7.1 Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.

7.2 Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le

disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 8 QUOTE SOCIALI

8.1 Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società.

8.2 Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, essere escluso a norma dell'art.2533 cod.civ..

ART.9 RECESSO

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, cod.civ..

Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

9.2 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento.

Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in

caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART. 10 MORTE DEL SOCIO

10.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della porzione di capitale versato secondo le disposizioni del successivo art.11).

10.2 E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previo consenso della maggioranza della compagine sociale superstita; in caso di pluralità di eredi, costoro debbono provvedere alla nomina di un rappresentante comune, salvo che il capitale sottoscritto sia divisibile e la società acconsenta alla divisione.

ART.11 ESCLUSIONE

11.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;
- b) sia sottoposto a procedura concorsuale;
- c) risulti gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- d) risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle perseguite dalla società.

Il socio può, altresì, essere escluso ai sensi degli artt.2286, 2287, primo comma, e 2531 cod.civ..

11.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea.

11.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art. 11), restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale.

11.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

11.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.12 RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

12.1 Il socio che cessa di far parte della compagine sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il tempo di un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

12.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto abbia ricevuto per la liquidazione della quota.

12.3 Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono responsabili nei confronti della società gli eredi del socio defunto.

ART.13 CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART.14 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

14.1 L'assemblea ordinaria decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale sottopongano alla sua approvazione.

In ogni caso risultano essere riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) l'approvazione del bilancio e la destinazione di eventuali utili;
- c) la nomina e la revoca dei componenti il consiglio di amministrazione;
- d) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477, secondo e terzo comma, cod.civ., dei sindaci e del presidente dell'organo di controllo;
- e) la determinazione del compenso dei Componenti dell'Organo Amministrativo e dei sindaci;
- f) la deliberazione sulla responsabilità dell'Organo Amministrativo e dei sindaci. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e/o laddove specifiche esigenze lo richiedano entro un termine superiore ai sensi dell'art.2364 cod.civ.; essa dovrà, inoltre, essere convocata su richiesta scritta da almeno un quinto dei soci e diretta al consiglio di amministrazione.

ART.15 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

15.1 Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dei patti sociali;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- d) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- e) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari;
- f) le altre materie ad essa riservate dalla legge o dai presenti patti sociali.

ART.16 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

Nell'ipotesi di impossibilità dell'Organo Amministrativo o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale.

16.2 La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'amministrazione, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora

prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonché l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul Libro dei Soci e, comunque, caratterizzato da comunicazione comprovante l'avvenuta ricezione.

In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo purchè nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

ART.17 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

17.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.

17.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati;

una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

17.3 L'assemblea si può svolgere in audio-videoconferenza purchè siano rispettate le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di

assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. Qualora l'assemblea sia tenuta in audio-video conferenza, le votazioni si terranno con appello nominale. La nomina alle cariche sociali fatta dall'assemblea può avvenire per acclamazione, se nessun socio vi si oppone.

ART.18 DIRITTO DI VOTO

18.1 Non possono partecipare all'assemblea i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.

18.2 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

18.3 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

18.4 I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente, non possono comunque essere delegati i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci o i dipendenti della società. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art.2539, ultimo comma, cod.civ., può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

18.5 I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto per corrispondenza, il quale è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro dei soci; b) l'organo sociale ovvero il Tribunale che provvedono alla convocazione dell'assemblea devono precisare, nella convocazione medesima, se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo al quale trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari ai fini di un esercizio informato del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di

verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto sino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni dell'assemblea medesima;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

ART.19 QUORUM ASSEMBLEARI

19.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art.16), lettere a) e b), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

19.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

19.3 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci è necessario il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare la maggioranza del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente art.9).

Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART.20 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente. Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

ART.21 ASSEMBLEE SEPARATE E SPECIALI

Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assemblee separate disciplinate dall'art.2540 cod.civ., nonché eventuali assemblee speciali tra i possessori di strumenti finanziari nel rispetto delle modalità di cui all'art.2541 cod.civ..

La procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle norme contenute nei presenti patti sociali con riferimento all'assemblea della società.

ART.22 AMMINISTRAZIONE

22.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove consiglieri. I

mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni. Gli amministratori sono rieleggibili soltanto per tre volte.

22.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ..

Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca

ART. 23 DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

23.1 Le decisioni dell'Organo Amministrativo, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

23.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

23.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

23.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni dell'Organo amministrativo.

ART.24 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

24.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

24.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti che possono essere interni o esterni alla società, anche disgiuntamente.

24.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART.25 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

25.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del medesimo, nonché ai consiglieri.

La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da

parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

25.2 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina.

ART.26 COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

26.1. All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Agli amministratori non può essere attribuito alcun compenso per la carica ricoperta.

26.2 L'Organo Amministrativo viene espressamente esonerato dal prestare cauzione.

ART. 27 CONTROLLO DEI SOCI

I soci, i quali non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

ART. 28 ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.15), possono nominare il collegio sindacale; la designazione dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 cod.civ..

Ai sensi dell'articolo 2409 bis qualora la società che non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Per la disciplina valgono le disposizioni normative stabilite in materia.

ART. 29 FUNZIONI

29.1 L'Organo di controllo, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.2403 cod.civ.; esso è composto da tre membri effettivi, soci o non soci; devono, inoltre, essere nominati due sindaci supplenti.

29.2 I sindaci devono essere prescelti in ossequio dei principi indicati dall'art.2397 cod.civ.

29.3 Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

29.4 Ai sindaci spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

29.5 Il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

ART. 30 RELAZIONE ANNUALE

SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA SOCIETA'

L'organo amministrativo ed i sindaci, laddove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art.2512 cod.civ. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art.2513 cod.civ.

ART. 31 REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

ART. 32 ESERCIZI SOCIALI e BILANCIO SOCIALE

32.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo

esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

32.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ.

ART. 33 UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo relativo, nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- c) alla riserva straordinaria;
- d) alle altre riserve statutarie e volontarie.

È vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

È espressamente vietata, perché considerata dalla vigente normativa distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% per cento (soglia in precedenza non contemplata) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto all'indice ISTAT;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni

specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, ovvero in misura superiore al limite fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 34 RISTORNI

Ai sensi dell'art. 2545 sexies, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni, in proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche, nel rispetto dei limiti fissati dalle norme, anche speciali, in tema di cooperative sociali, con particolare riferimento al divieto di distribuzione anche indiretta di utili o dividendi.

I ristorni potranno essere ripartiti mediante emolumenti economici e beni in natura.

ART. 35 PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

35.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Ai sensi dell'art.2514 cod.civ., pertanto:

- a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 36 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale.

36.2 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

36.3 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla legge o dai presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ..

36.4 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..

36.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

36.6 In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero

patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonchè ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma centonovanta, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 37 CONTROLLI

Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso rinvio a quanto contenuto nella Sezione VI, Capo I, Titolo VI, del cod.civ..

ART. 38

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali, si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale.
FIRMATO: MARINA ZACCARIA, ZACCARIA ANTONELLA, SAVINO VINCENZA, LAURA MONTANILE, GIUSEPPE STELLA (Notaio).
Impronta del sigillo.

=====